

XIX legislatura

A.S. 411:

"Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

Febbraio 2023

n. 36



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 411: "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"». NL36, febbraio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articoli 1-29	1
Articolo 30 (<i>Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale</i>)	6
Articolo 31 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	7

Articoli 1-29

L'articolo 1 (*Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette*), novellando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 (di seguito: Codice), introduce il divieto di registrazione come marchio d'impresa anche di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette.

L'articolo 2 (*Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere*), introducendo l'articolo 34-bis nel Codice, riconosce, a determinate condizioni, la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione.

L'articolo 3 (*Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca*), sostituendo l'articolo 65 del Codice, introduce il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'articolo 65 (c.d. *Professor privilege*), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in prima battuta alla struttura di appartenenza e solo in caso di inerzia di quest'ultima al ricercatore. L'articolo disciplina più puntualmente alcuni aspetti, quali la tipologia del personale interessato, le strutture coinvolte, l'eventuale presenza di finanziamenti privati e prevede meccanismi premiali e di indennizzo per il ricercatore, che non risultano comunque superiori a quelli previsti dalla vigente normativa.

L'articolo 4 (*Uffici di trasferimento tecnologico*), inserendo l'articolo 65-bis nel Codice, dispone che le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi nell'ambito della propria autonomia degli uffici di trasferimento tecnologico, al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

L'articolo 5 (*Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito*), modificando l'articolo 148 del Codice, consente di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, mantenendo ferma la data di deposito senza che, nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia posposta alla data del pagamento.

L'articolo 6 (*Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato*), modificando l'articolo 198 del Codice, prevede l'esecuzione del controllo preventivo quando l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e quando l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto. Inoltre accelera la procedura a tal fine prevista, attraverso la riduzione da 90 a 60 giorni del termine per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito delle stesse domande.

L'articolo 7 (*Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi*), modificando l'articolo 135 del Codice, estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 8 (*Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi*), modificando l'articolo 136-quinquies del Codice, riduce da 40 a 30 il numero di giorni necessari ai fini della convocazione delle parti in udienza.

L'articolo 9 (*Efficacia diretta dell'iscrizione nel registro dei brevetti europei di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi*), modificando l'articolo 139 del Codice, prevede l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel Registro europeo dei brevetti (finora registro dei brevetti

europei) o, in mancanza (tale inciso è attualmente assente), siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

L'articolo 10 (*Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi*), modificando l'articolo 147 del Codice, sopprime l'obbligo per le CCIAA di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse ed estende la possibilità di utilizzo, da parte dell'utenza, del sistema di deposito telematico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, esplicitando il principio in base al quale l'accesso e l'utilizzo dello stesso è consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente, così sopprimendo la necessità, oggi esistente, che l'utenza sia in possesso di una firma digitale.

L'articolo 11 (*Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri*), integrando l'articolo 169 del Codice, prevede, in sede di rivendicazione della priorità, la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di un codice identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso.

L'articolo 12 (*Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale*), intervenendo sull'articolo 170 del Codice, sopprime la Commissione a carattere consultivo ora prevista nella procedura di registrazione di nuova varietà vegetale (la soppressione è implicita nel nuovo comma 3-bis) e attribuisce la competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; inoltre, le disposizioni attuative di carattere operativo rimangono attribuite ad un decreto interministeriale.

L'articolo 13 (*Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione*), modificando l'articolo 177 del Codice, considera legittimato all'opposizione della registrazione del marchio, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, il medesimo Ministero quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose.

L'articolo 14 (*Proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi*), sostituendo il comma 2 dell'articolo 191 del Codice, stabilisce che, salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata, la proroga dei termini previsti dal Codice stesso può essere concessa fino ad un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per il quale si chiede la proroga.

L'articolo 15 (*Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione*), modificando l'articolo 193, comma 2, del Codice, prevede che entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 del medesimo articolo 193 (e dalla cui inosservanza è scaturito il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso) debba essere compiuto l'atto omesso e debba essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione (nei diritti del soggetto inadempiente) con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea.

L'articolo 16 (*Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio*), modificando l'articolo 207 del Codice, riduce da 8 a 5 i componenti della commissione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale. Inoltre riduce da 18 a 12 mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione. Infine, elimina la previsione per la quale l'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e nella sezione marchi deve consistere in prove scritte ed orali, evidentemente mirando a consentire l'alternativa fra le due possibilità o un'ulteriore soluzione.

L'articolo 17 (*Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto*), integrando l'articolo 46, comma 3, del

Codice, prevede che, tra i riferimenti rispetto ai quali l'Ufficio valuta la novità del brevetto, siano incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia.

L'articolo 18 (*Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità*), sostituendo l'articolo 60 e il comma 1 dell'articolo 85, oltre a ribadire che il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e che non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata e che il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di presentazione della domanda, precisa che essi scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda (superando così un dubbio interpretativo).

L'articolo 19 (*Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge n. 349 del 1991*), modificando l'articolo 61 e abrogando l'articolo 81 del Codice, elimina la disciplina dei certificati complementari di protezione di cui alla legge n. 349 del 1991 e della licenza volontaria sui principi attivi, nonché i riferimenti normativi agli stessi (atteso che tali certificati già non esistono più).

L'articolo 20 (*Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere*) abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, il quale prevede che, in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera (o in transito da o per la stessa), le forze dell'ordine possano procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, senza poter effettuare sequestri delle merci stesse, facendo salva solo la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.

L'articolo 21 (*Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione*), modificando l'articolo 138, comma 1, del Codice, amplia le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi; si aggiungono, pertanto, rispetto all'elencazione esistente, gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, nonché le sentenze che dichiarano il fallimento di titolari di diritti di proprietà industriale.

L'articolo 22 (*Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto*), sostituendo la lettera b) del comma 1, dell'articolo 170, del Codice, prevede che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell'iter di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, siano estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto.

L'articolo 23 (*Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione*), sostituendo il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, prevede una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l'invio della cd. prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un'istanza di limitazione della domanda di marchio contestata oppure la presenza di un'ipotesi di sospensione.

L'articolo 24 (*Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza*), modificando l'articolo 184-bis del Codice, introduce la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia e vieta, a pena di inammissibilità, la parcellizzazione delle domande, analogamente a quanto previsto presso l'Ufficio europeo per la proprietà industriale (EUIPO) per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell'Unione europea.

L'articolo 25 (*Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza*), sostituendo i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 184-quater del Codice, articola in maniera puntuale le fasi e i termini del procedimento di nullità e decadenza, delineandoli sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione.

L'articolo 26 (*Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato*), integrando il comma 1, lettera c), dell'articolo 184-*octies* del Codice, include, tra le ipotesi di estinzione del procedimento di nullità o di decadenza, quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere.

L'articolo 27 (*Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti*), sostituendo l'articolo 229 del Codice, prevede che, in caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, siano rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico (attualmente è previsto il rimborso, alle medesime condizioni, dei diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda). Viene confermato il rimborso del diritto previsto per il deposito dell'opposizione solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b). Inoltre si dispone la rimborsabilità delle tasse anche a seguito di una domanda rigettata non in via definitiva, come finora richiesto.

L'articolo 28 (*Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli*), integrando il comma 2 dell'articolo 230 del Codice, prevede che, ai fini della regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale, la regolarizzazione stessa sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L'articolo 29 (*Modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale*) demanda ad apposito regolamento del Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l'aggiornamento e l'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

La RT, oltre a fornire informazioni aggiuntive prive di rilievo finanziario o a precisare le finalità delle disposizioni, afferma che le modifiche in esame hanno natura ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dalla RT che si caratterizzano per un apprezzabile rilievo finanziario.

Per quanto attiene all'articolo 3 afferma altresì che l'intervento normativo si prospetta come una semplificazione della disciplina previgente, che non produce alcun effetto sulle conseguenze patrimoniali la cui possibile fluttuazione non consegue alle modifiche normative qui introdotte e segnala, anzi, che dalle semplificazioni proposte si attende un alleggerimento degli oneri burocratici, a carico delle università e degli enti di ricerca, connessi alla procedura di riconoscimento della titolarità delle invenzioni industriali.

Per quanto riguarda l'articolo 4, afferma inoltre che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la costituzione del nuovo ufficio e lo svolgimento delle relative funzioni avverrà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 12, la RT aggiunge che attualmente la partecipazione alla Commissione che viene soppressa è a titolo gratuito ma che l'attribuzione automatica della formulazione del parere agli stessi funzionari del MIPAAF non comporta a sua volta alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 21 la RT rappresenta che la nuova elencazione proposta ha la finalità di raccordare la previsione dell'articolo 138 del Codice con la prescrizione vigente dell'articolo 88, comma 2, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), che

prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri. In altri termini, la trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento dinanzi all'UIBM non è introdotta dalla norma in esame, in quanto attualmente le istanze di trascrizione di tali fattispecie sono correntemente depositate presso l'UIBM per effetto della vigente prescrizione normativa dettata dall'articolo 88 della legge fallimentare. Non si tratta, dunque, dell'introduzione nell'ordinamento di una nuova fattispecie di trascrizione, ma semplicemente di un opportuno adeguamento dell'elencazione puntuale degli atti sottoposti a trascrizione, dettata dal Codice, a fattispecie ad oggi previste da altra fonte normativa (la legge fallimentare), nell'ottica di un'evidente maggiore organicità e sistematicità dell'impianto codicistico. La RT evidenzia, nel contempo, che si tratta di una fattispecie di deposito di domande di "trascrizione" dai numeri di fatto contenuti, risultando che le istanze di trascrizione di sentenze dichiarative di fallimento depositate presso l'UIBM sono state pari a 19 nel 2020 e a 28 nel 2021, a fronte di un complessivo numero di istanze di trascrizione pari a 3.716 nel 2020 e 4.582 nel 2021. La RT segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del Codice, l'UIBM, in sede di lavorazione dell'istanza di trascrizione, è tenuto ad esaminare esclusivamente la regolarità formale dell'atto, con esclusione dunque di ogni profilo ulteriore.

L'attuale organico dell'UIBM applicato al procedimento risulta quindi senz'altro in grado di assorbire il carico di lavoro di cui si tratta nel pieno rispetto delle previsioni di legge. Si segnala al riguardo, ulteriormente, che nel 2021 le trascrizioni lavorate dall'UIBM presentano un tempo medio di lavorazione (intervallo compreso tra la data di deposito dell'istanza di trascrizione e la data di completamento del relativo procedimento) per singola istanza pari a soli 120 giorni, a fronte di un termine di definizione del procedimento fissato dal DPCM 22 dicembre 2010, n. 272 di 180 giorni.

Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che il deposito di un'istanza di trascrizione comporta per l'utenza l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, in misura ad oggi pari in caso di deposito telematico a 85 euro, mentre nel caso di deposito cartaceo è previsto il bollo da 16 euro sia sull'istanza, sia sull'atto (una marca ogni 4 facciate), sia infine sull'eventuale procura o lettera d'incarico che l'accompagna. Pertanto, un eventuale e pur sempre contenuto incremento delle istanze di trascrizione di cui si tratta sarebbe in ogni caso accompagnato da un aumento degli introiti per lo Stato derivanti dal versamento dell'imposta di bollo.

Al riguardo, si osserva quanto segue. Premesso che per quanto riguarda l'articolo 4 opera la clausola d'invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 31 e che la previsione ivi contenuta assume il carattere di mera facoltà e non di obbligo posto a carico delle università, degli enti di ricerca e degli IRCCS, sarebbe comunque opportuna un'indicazione di massima in ordine al personale e alla dotazione infrastrutturale presumibilmente necessaria per gli uffici di trasferimento tecnologico, al fine di valutare il potenziale impatto sulle risorse umane, finanziarie e materiali degli enti in questione e confermare l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria.

Si richiedono poi assicurazioni circa l'esclusione di potenziali oneri in relazione all'articolo 13, che considera legittimato all'opposizione della registrazione del marchio anche, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto dal MIPAAF, il MIPAAF stesso quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari e degli alcolici. Infatti, pur trattandosi di una mera facoltà e certamente di oneri di modesta entità, l'avvio del procedimento di opposizione potrebbe richiedere la consulenza tecnico-legale di esperti estranei all'amministrazione.

In relazione all'articolo 27, si rileva che viene proposto il rimborso delle tasse ed eliminato, tranne che per il deposito dell'opposizione, quello dei diritti. La modifica non appare finanziariamente neutrale, giacché le tasse possono risultare di importo maggiore (anche significativamente) rispetto ai diritti. Inoltre, la rimborsabilità non risulta più subordinata al carattere definitivo del rigetto della domanda. I due profili appena delineati suggeriscono la possibile onerosità della misura in questione, sulla quale si richiede pertanto un approfondimento.

Potenziali oneri sembrano infine riconducibili all'articolo 29, giacché la prevista, ulteriore digitalizzazione delle procedure dell'UIBM dovrebbe ragionevolmente richiedere un potenziamento delle infrastrutture informatiche, la cui sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili (ai sensi dell'articolo 31) andrebbe approfondita con l'acquisizione di elementi quantitativi, perlomeno di massima.

Nulla da osservare sui restanti articoli, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT sugli articoli 3, 12 e 21.

Articolo 30

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A al DPR n. 642 del 1972 (recante disciplina dell'imposta di bollo), aggiorna i valori dei tagli delle marche da bollo da applicare a una serie di domande, lettere, istanze ecc. Le operazioni in questione e i valori vigenti e proposti delle marche da bollo sono riportati nella seguente tabella, attinta dalla RT e che riproduce il dato normativo nella prima (tipologia di deposito on line), quarta (marca da bollo attuale) e sesta (marca da bollo proposta) colonna:

Tipo deposito on line	Quantità cumulata 2017-2021 (a)	Quantità media annua 2017-2021 $b = a/5$	Taglio marca da bollo attuale (c)	Importo medio annuo incassato $d = (b*c)$	Taglio marca da bollo proposto (e)	Nuovo Importo stimato annuo $f = (b*e)$	Differenza $g = (f-d)$
Domanda di Marchio (primo deposito e rinnovo)	189.723	37.945	42	1.593.673	48	1.821.340,80	227.668
Domanda CCP-CCPF- Varietà Vegetali	365	73	42	3.066	48	3.504,00	438
Trascrizione	17.678	3.536	85	300.526	80	282.848,00	-17.678
Lettera d'incarico su domanda di Disegno o Modello	2.052	410	20	8.208	16	6.566,40	-1.642
Lettera d'incarico su domanda di brevetto per Modello d'utilità	4.423	885	20	17.692	16	14.153,60	-3.538
Lettera di incarico su domanda di brevetto per invenzione industriale	39.494	7.899	20	157.976	16	126.380,80	-31.595
Annotazione	22.272	4.454	15	66.816	16	71.270,40	4.454
Opposizione	9.503	1.901	15	28.509	16	30.409,60	1.901
Istanza Marchio storico	417	83	15	1.251	16	1.334,40	83
Istanze varie (seguiti, ritiri, limitazioni, deposito incarico)	39.365	7.873	15	118.095	16	125.968,00	7.873
Totale (euro)				2.295.812		2.483.776	187.964

La RT sottolinea che la revisione degli importi mira anche ad estendere l'utilizzo del cd. bollo digitale (attualmente utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino a un massimo di 5 volte). Dopo aver ulteriormente puntualizzato le tipologie di atti coinvolti, la RT precisa che, dall'analisi dei dati inerenti all'imposta di bollo versata dall'utenza con riferimento al quinquennio 2017-2021, considerate le distinte tipologie di deposito e una stima del gettito che dovrebbe essere realizzato a seguito dell'approvazione della nuova quantificazione degli importi dei bolli, il saldo complessivo risulta ampiamente positivo, in quanto si registrerebbe un aumento del gettito di oltre 180.000 euro annui, come rappresentato nella tabella riportata.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che risulti confermato che le domande di marchio (primo deposito e rinnovo) sono – da sole – più numerose degli altri atti complessivamente considerati, atteso che per tali domande è previsto un aumento dell'imposta di bollo dovuta (+ 6 euro) maggiore del valore della diminuzione più significativa che viene disposta (- 5 euro).

Articolo 31 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il comma 1 impone che dall'attuazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che siano forniti adeguati chiarimenti in relazione alle osservazioni formulate sugli articoli 4, 13, 27 e 29.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2023

[Nota di lettura n. 27](#)

A.S. 463: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici"

"

[Nota di lettura n. 28](#)

A.S. 462: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile"

"

[Nota di lettura n. 22](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (**Atto del Governo n. 12**)

"

[Nota di lettura n. 23](#)

Migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (**Atto del Governo n. 9**)

"

[Nota di lettura n. 24](#)

Uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (**Atto del Governo n. 17**)

"

[Nota di lettura n. 25](#)

Finanziamento gestione e monitoraggio della politica agricola comune e introduzione di un meccanismo sanzionatorio (**Atto del Governo n. 18**)

"

[Nota di lettura n. 29](#)

A.S. 467: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione"

"

[Nota di lettura n. 30](#)

A.S. 463. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022"

"

[Nota di lettura n. 31](#)

Codice dei contratti pubblici (**Atto del Governo n. 19**)

Feb 2023

[Nota di lettura n. 32](#)

A.S. 506: "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane"

"

[Nota breve n. 3](#)

Le previsioni economiche invernali 2023 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 33](#)

A.S. 553: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 34](#)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPP» (**Atto del Governo n. 22**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>